



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 107

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 13 marzo 2008 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE MINUTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l’applicazione al sig. **PASQUALE MINUTI** della sanzione della squalifica fino al **13/06/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GAETANO MONTENEGRO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Montenegro è stato deferito per violazione degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di intermediazione – sia pure indiretta – nella cessione del giocatore Omar Perchinelli dalla squadra dell’Atella Monticchio alla squadra del Potenza Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 28/02/2008.

Ritenuto che:

- in ordine al contestato esercizio di plurime sollecitazioni e segnalazioni da parte del deferito al sig. Bonaventura Postiglione, padre del presidente del Potenza Calcio, non risultano acquisiti sufficienti elementi probatori;
- in relazione all’incontro tra il deferito e il predetto sig. Postiglione volto a favorire l’acquisto da parte del Potenza Calcio del giocatore Omar Perchinelli, nel corso del quale il deferito si sarebbe presentato come procuratore del giocatore, le dichiarazioni rese dall’accusatore, signor Bonaventura Postiglione, risultano validamente contrastate da quelle rese non solo dal deferito ma altresì e soprattutto dal giocatore Omar Perchinelli e dal di lui padre;
- in conclusione non risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio lo svolgimento da parte del deferito dell’attività di procuratore sportivo ancorché in via indiretta

P.Q.M.

proscioglie il sig. **GAETANO MONTENEGRO** dagli addebiti contestatigli.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO LOGIUDICE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Logiudice è stato deferito per violazione dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38 delle N.O.I.F., per aver preso parte alle gare disputate dalla Real Graniti nella stagione sportiva 2006/07 espletando funzioni di allenatore senza essere regolarmente tesserato per detta società sportiva;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 06/03/08.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente che il deferito, pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni di allenatore della società Real Graniti fino alla data del 14.03.2007;
- ritenuto che dall'art. 38 delle Noif si evince chiaramente l'onere per i tecnici di accettare e vigilare sull'effettivo compimento degli adempimenti connessi e consequenziali alla sottoscrizione del relativo modulo di tesseramento;
- pertanto è dimostrato il fondamento degli addebiti

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO LOGIUDICE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/05/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVAN BATTISTA MUSTAZZA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Mustazza è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione, dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dell'accordo tra società ed allenatori dilettanti per non aver formalizzato le proprie dimissioni dall'incarico di allenatore dell'ASD Riviera Marmi.;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi uno;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 04/03/2008.

Ritenuto che:

- appare documentalmente accertato che il periodo di assenza giustificata del deferito si arresta al 07.11.2006;
- da parte sua la società, anche attraverso atti ufficiali (vedi memoria difensiva del 28.12.06), ha sempre espresso la volontà di continuare il rapporto con l'allenatore nel pieno rispetto del contratto confidando in un suo ritorno mai più verificatosi;
- la versione dei fatti fornita dal deferito risulta sfornita di qualsiasi riscontro ed appare censurabile laddove ha inteso riporre la fiducia nelle parole di un collaboratore esterno privo di rappresentanza, ruolo che il deferito avrebbe dovuto avere ben presente, visto che il suo rapporto con la società era già avviato da ben due mesi e mezzo

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVAN BATTISTA MUSTAZZA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/05/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE RAPPAZZO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Rappazzo è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 66, comma 2, delle N.O.I.F. e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 14/02/2008.

Ritenuto che:

- l'addebito ha trovato conferma negli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini;
- il 27.01.2007, in occasione dell'incontro Sacro Cuore Milazzo – Aquila, campionato di prima categoria gir. C – Regione Sicilia – ha dapprima tentato di entrare in campo qualificandosi come allenatore in seconda e poi come massaggiatore senza che ciò fosse consentito dall'art. 66, comma 2 delle Noif, e poi vi è entrato qualificandosi come dirigente senza in realtà esserlo, e nonostante la presenza di altro dirigente accompagnatore, in aperta violazione dello stesso art. 66, comma 2, delle Noif;
- che tali fatti addebitati al deferito risultano comprovati documentalmente dalla stessa distinta di gara;
- pertanto risulta acclarata la responsabilità del deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE RAPPAZZO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/09/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO CANNIZZO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Cannizzo è stato deferito per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 40, comma 2, delle N.O.I.F.;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 01/03/2008.

Preso atto della piena ed incondizionata ammissione di responsabilità del deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCO CANNIZZO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/06/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIAN LUIGI STAFFA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIAN LUIGI STAFFA** della sanzione della squalifica fino al **13/04/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE TRAINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **PASQUALE TRAINI** della sanzione della squalifica fino al **13/05/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA ORECCHIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Orecchia è stato deferito per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle disposizioni di cui all'art. 37, punto 1 lett. Ba) e 38, punto 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione 2005/06, le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra della società Castel San Pietro pur non essendo provvisto della relativa qualifica professionale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei.

Ritenuto che:

- l'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ex art. 23 CGS non è direttamente vincolante, nell'ambito dello stesso procedimento, nei confronti di altri deferiti, in quanto questa Commissione è tenuta solo a verificare la correttezza della qualificazione giuridica astratta dei fatti così come presentati dalle parti, senza operare alcun accertamento diretto della fattispecie concreta;
- l'applicazione di sanzioni su richiesta ex art. 23 CGS non preclude l'accertamento degli stessi fatti in sede dibattimentale quando questi vedano coinvolti altri deferiti che abbiano ritenuto di non richiedere il c.d. patteggiamento;
- nella specie il deferito Orecchia non ha inteso esercitare la facoltà di cui all'art. 23 nonostante che il coimputato, signor Traini, se ne sia avvalso all'odierna udienza per gli stessi fatti e nell'ambito del medesimo procedimento;
- pertanto la posizione dell'Orecchia deve essere adesso oggetto di autonomo accertamento.

Ritenuto che:

- manchino elementi probatori circostanziati ed idonei a fugare ogni ragionevole dubbio in ordine ai fatti addebitati al deferito;
- ferma la inutilizzabilità degli articoli di stampa, come da consolidata giurisprudenza federale, dalle dichiarazioni acquisite dall'Ufficio Indagini pare anzi di poter trarre il convincimento che il deferito abbia svolto il compito a lui attribuito dalla qualifica tecnica assegnatagli dalla società Castel San Pietro;

P.Q.M.

proscioglie il sig. **ANDREA ORECCHIA** dall'addebito contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANMARCO REMONDINA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIANMARCO REMONDINA** della sanzione della squalifica fino al **05/06/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **FELICE SECONDINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Secondini è stato deferito per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per essersi prestato, nella stagione sportiva 2007/08, a dare la sua disponibilità, possedendo la relativa qualifica professionale, a ricoprire solo formalmente l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra della società Piacenza FC, consentendo, di fatto, che tale incarico fosse svolto dal signor Remondina, persona sprovvista della necessaria qualifica professionale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 05/03/2008.

Ritenuto che:

- l'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ex art. 23 CGS non è direttamente vincolante, nell'ambito dello stesso procedimento, nei confronti di altri deferiti, in quanto questa Commissione è tenuta solo a verificare la correttezza della qualificazione giuridica astratta dei fatti così come presentati dalle parti, senza operare alcun accertamento diretto della fattispecie concreta;
- l'applicazione di sanzioni su richiesta ex art. 23 CGS non preclude l'accertamento degli stessi fatti in sede dibattimentale quando questi vedano coinvolti altri deferiti che abbiano ritenuto di non richiedere il c.d. patteggiamento;
- nella specie il deferito Secondini non ha inteso esercitare la facoltà di cui all'art. 23 nonostante che il coimputato, signor Remondina, se ne sia avvalso all'odierna udienza per gli stessi fatti e nell'ambito del medesimo procedimento;
- pertanto la posizione del Secondini deve essere adesso oggetto di autonomo accertamento.

Ritenuto che:

- dagli elementi probatori forniti dall'accusa sussiste un'oggettiva incertezza circa la responsabilità del deferito il quale tuttavia all'odierna udienza, come da relativo verbale, ha ammesso di espletare mere funzioni di coordinatore delegando all'allenatore in seconda tutta la preparazione tecnico-tattica della prima squadra e spogliandosi così della funzione tipica dell'allenatore in prima;
- pertanto risulta comprovata la violazione dell'art. 1 CGS e dell'art. 35 del Regolamento del Settore tecnico

P.Q.M.

dichiara il sig. **FELICE SECONDINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/04/2008**.

Firenze, 13 marzo 2008.

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini